



PROVINCIA DI TARANTO SETTORE

Pianificazione e Ambiente

OGGETTO: Istanza di autorizzazione unica per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - Ubicazione impianto: S.S. 7/ter - Loc. Monte degli Angeli s.n., Comune di Sava.

Proponente: SE.MET. SRL

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 11 novembre 2020

Premesso che:

- la seconda riunione di conferenza di servizi, tenutasi in data 12 dicembre 2019, si concludeva con la richiesta della Società di 30 giorni per riscontare quanto evidenziato dalla Provincia di Taranto e da ARPA-Puglia;
- con nota prot. 38106 del 12/12/2019 questo Ente trasmetteva il verbale con i relativi allegati a tutti gli Enti convocati in conferenza;
- con nota prot. 13330 del 12/05/2020 la Società trasmetteva la documentazione prodotta a seguito delle richieste della CdS del 12/12/2019;
- in data 28/05/2020, con verbale n. 12, il Comitato Tecnico Provinciale, esaminata la documentazione agli atti formulava parere che si concludeva: "Osservazioni. La documentazione tecnica presente in atti deriva dalla stratificazione di elaborati prodotti in periodi successivi in risposta a richiesta di integrazioni dei diversi Enti che, a vario titolo hanno formulato osservazioni nella precedente fase istruttoria. -Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti che non sembra al momento siano stati chiariti/illustrati.-Ci si riferisce in particolare ad alcune delle criticità segnalati da ARPA Puglia nel Parere acquisito al Protocollo Provinciale con n. 6607/19 e, segnatamente alla necessità di: Certificare la conformità della pavimentazione esistente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente (D.Lgs. 209/03 e circolari esplicative) in merito alla impermeabilità ed alla resistenza; Indicare la ubicazione e le caratteristiche delle vasche di stoccaggio dei rifiuti liquidi che si intendono realizzare; Illustrare le procedure operative di gestione dei CFC e degli HCFC; Chiarire se l'impianto accetti o meno veicoli a gas; Specificare se le attività di bonifica verranno realizzate con l'impiego della "isola di bonifica" ovvero in altro modo; Illustrare le procedure di frantumazione ed impacchettamento delle carcasse bonificate; Dare evidenza, negli elaborati grafici, della separazione fisica tra i settori destinati alla messa in riserva e quelli utilizzati per il deposito preliminare; Indicare i quantitativi giornalieri massimi di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero [R3] e [R4]; il proponente infine deve dare evidenza della efficacia del trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia proposto, consistente in una sezione di dissabbiatura, disoleazione e sedimentazione, nel ricondurre le concentrazioni delle sostanze potenzialmente pericolose entro i limiti di legge per lo scarico sul suolo. Conclusioni: Alla luce di quanto sin qui rappresentato si ritiene necessario che il Proponente fornisca i chiarimenti richiesti nel paragrafo precedente. Allo scopo di consentire una più agevole lettura e comprensione della documentazione sarebbe molto utile che la ditta producesse una documentazione "autoportante", che sostituisca (e non integri) quella ad oggi presente in atti, magari con l'utilizzo di carattere diverso (ad esempio rosso) nella trattazione degli argomenti per i quali sono stati richiesti chiarimenti."
- la Società con nota acquisita al prot. 25066 dell'08/09/2020 produceva documentazione in riscontro a quanto richiesto dal Comitato Tecnico Provinciale;
- questo Ente con nota prot. 31658 del 29/10/2020 convocava Conferenza di Servizi in modalità di video conferenza (<https://meet.jit.si/CDSSEMET11.11.2020>) per il giorno 11 novembre 2020, invitando la Società ed i seguenti Enti ed Amministrazioni:

Enti e Amministrazioni	Note
SUAP de Comune di Sava	Assente
Comune di Sava	Assente
Ufficio Ambiente – Ufficio Urbanistica	Assente
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio – Provincia di Lecce, Brindisi e Taranto	Assente
ARPA-PUGLIA	Nota prot. 78193 – 173- 11/11/2020
Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. /AUSL	Assente
Dipartimento di Prevenzione – SPESAL /AUSL	Assente
SEMET SRL	Presente

Constatata l'assenza degli Enti come sopra indicato e la presenza del sig. Semeraro Antonio in qualità di Legale rappresentante della Società nonché dei consulenti della stessa Geom. Brigante Giuseppe e Calzolaio Gaetano, la dott.ssa Mangarella Fabiola, in qualità di responsabile del procedimento istruttorio, dichiara aperta la seduta alle ore 11,00.

Preliminarmente si dà lettura e si acquisisce agli atti della conferenza il parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 34 dell'otto ottobre 2020, che si riporta di seguito:

"Generalità"

Si tratta di un intervento già analizzato da questo Comitato nella seduta del 28/05/2020. All'esito dell'esame della documentazione prodotta, il Comitato rilevava che:

La documentazione tecnica presente in atti deriva dalla stratificazione di elaborati prodotti in periodi successivi in risposta a richieste di integrazioni dei diversi Enti che, a vario titolo hanno formulato osservazioni nella precedente fase istruttorio.

Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti che non sembra al momento siano stati chiariti/illustrati.

Ci si riferisce in particolare ad alcune delle criticità segnalate da ARPA Puglia nel Parere acquisito al Protocollo Provinciale con n. n 6607/19 e, segnatamente alla necessità di:

- *Certificare/dimostrare la conformità della pavimentazione esistente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente (D.Lgs. 209/03 e circolari esplicative) in merito alla impermeabilità ed alla resistenza.*
- *Indicare la ubicazione e le caratteristiche delle vasche di stoccaggio dei rifiuti liquidi che si intendono realizzare*
- *Illustrare le procedure operative di gestione dei CFC e degli HCFC*
- *Chiarire se l'impianto accetti o meno veicoli a gas.*
- *Specificare se le attività di bonifica verranno realizzate con l'impiego della "isola di bonifica" ovvero in altro modo.*
- *Illustrare le procedure di frantumazione ed impacchettamento delle carcasse bonificate*
- *Dare evidenza, negli elaborati grafici, della separazione fisica tra i settori destinati alla messa in riserva e quelli utilizzati per il deposito preliminare.*
- *Indicare i quantitativi giornalieri massimi di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero [R3] e [R4];*
- *Il proponente infine deve dare evidenza della efficacia del trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia proposto, consistente in una sezione di dissabbiatura, disoleazione e sedimentazione, nel ricondurre le concentrazioni delle sostanze potenzialmente pericolose entro i limiti di legge per lo scarico sul suolo.*

Riscontro alle richieste del Comitato

La ditta, in data 8 settembre 2020, ha riscontrato la richiesta di integrazioni/chiarimenti del Comitato, rappresentando quanto segue:

1. Pavimentazione

E' stata prodotta (tavola 11) una dichiarazione di conformità della pavimentazione al DLgs 209/03, completa di descrizione del pacchetto impermeabilizzante, particolare costruttivo e dichiarazione della direzione lavori di conformità alle previsioni progettuali delle opere realizzate.

2. Vasche di stoccaggio

La ditta ha chiarito che la vasca, realizzata in acciaio inox e della capacità di 1 m³ sarà realizzata all'interno del capannone 1. Il tutto è stato riportato in un apposito elaborato grafico integrativo (Tav. 2A). La ditta ha altresì precisato che le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei veicoli avverranno

all'interno del Capannone 1) – Area B, in ambiente confinato, senza possibilità di fuoriuscite di liquidi e/o commistioni con le acque meteoriche dei piazzali esterni.

3. Procedure operative GAS SERRA

Il proponente ha illustrato le procedure chiarendo che la rimozione dei gas avverrà nel contesto di bonifica e messa in sicurezza e sempre prima della fase di pressatura, presso il Capannone 1) – Area B).

Nella relazione integrativa prodotta (file: CHIARIMENTI C.T. REV.docx) che deve intendersi qui richiamata a fare parte integrante del presente parere, la procedura viene descritta con ogni dettaglio.

4. Autoveicoli a gas

L'impianto proposto accetta anche veicoli a gas, ed è dotato della attrezzatura necessaria per la loro bonifica.

Come per il punto precedente, nella relazione integrativa (file: CHIARIMENTI C.T. REV.docx), che qui si richiama, viene dettagliatamente descritta la procedura che verrà utilizzata per queste attività.

5. Impiego isola di bonifica

La ditta afferma che per le procedure di bonifica si avvarrà di una stazione attrezzata cd. "Isola di Bonifica" della quale produce anche un preventivo completo di scheda tecnica dettagliata che si intende allegata a questo parere per farne parte integrante e sostanziale.

Il trattamento dei veicoli fuori uso avverrà all'interno del Capannone 1, la cui pavimentazione è provvista di griglia per la raccolta dei liquidi di scolo. La descrizione dettagliata delle modalità di trattamento è riportata alle pagine 6 e 7 del documento CHIARIMENTI C.T. REV.docx.

6. Procedure di frantumazione

Il proponente espone, come richiesto le procedure. Rimandando alla più volte citata relazione integrativa per ogni dettaglio, qui ci si limita a evidenziare che l'operazione di pressatura avviene all'interno dell'area indicata con la lettera D sulla Tavola - 5. Sett.1 trasmessa unitamente ai chiarimenti

7. evidenza separazione fisica tra i settori

sono state prodotte le seguenti tavole integrative:

- Planimetria generale – LAYOUT IMPIANTO TAV. 5)
- LAYOUT IMPIANTO TAV. 5 – SETTORE 1).
- LAYOUT IMPIANTO TAV. 5 -SETTORE 2).

Inoltre, nella relazione prodotta in risposta ad ARPA (file Rel Tec chiarimenti Arpa.pdf del 21/11/2019) si legge: I settori di stoccaggio, indicati nella tavola n. 5 layout impianto, diversamente, da quanto sostenuto da ARPA, riguardano i settori di messa in riserva e quelli di deposito temporaneo (erroneamente riportato in D 15), risultano di fatto separati da manufatti in c/cd. new jersey tali da escludere possibili contatti/commistioni tra le diverse tipologie di rifiuti, garantendo l'agevole movimentazione dei cassoni scaricabili ivi presenti.

8. Quantitativi rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero [R13] e [R4]

Il proponente rappresenta di aver già fornito questo chiarimento nella Relazione Generale chiarimenti integrativi giusta nota prot. 13330 del 12/05/2020, che il Comitato non aveva esaminato in occasione della produzione del primo parere.

Effettivamente da pagina 9 a pag 14, sono riportati dettagliatamente i quantitativi giornalieri di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero [R13] e [R4], distinti per CER, stato fisico, modalità di stoccaggio, ecc. provenienti da terzi e riguardano la Parte Prima – Settore 1);

Mentre, nella Parte Seconda – Settore 2) da pagina 21 a pagina 25 della Relazione Generale di cui sopra, sono riportati dettagliatamente i quantitativi giornalieri di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero [R13] e [R4], distinti per CER, stato fisico, modalità di stoccaggio, ecc. provenienti dall'attività di autodemolizione.

9. Evidenza qualità acque di scarico

La ditta, a questo proposito afferma testualmente: L'impianto attualmente autorizzato soddisfa ampiamente l'efficacia del trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia dal momento che le stesse, vengono sottoposte ad analisi chimico-fisiche (cfr. analisi allegate), nel rispetto della tempistica e delle prescrizioni riportate nel Provvedimento A.U.A. n. 02 del 21/12/2017 per "l'esercizio di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi (operazione di recupero in R13 ed R4....)".

Il proponente, inoltre, produce una "Relazione Tecnica sistema di trattamento prefabbricato di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento successive" (file: SEMET_copia archivio (1) (1))

Si osserva che nei certificati di analisi prodotti manca l'informazione in merito alla concentrazione in uscita degli idrocarburi totali, sostanza pericolosa di cui è vietato lo scarico sul suolo.

10. Parere antincendio

Il Comitato rileva che è presente una dichiarazione da parte del progettista di non assoggettabilità al certificato di prevenzione incendi nella quale il tecnico attesta che:

- detta attività, non rientra in nessuna delle categorie soggette a controlli di prevenzione incendi di cui alla tabella allegata al DPR 136/2012, in quanto l'area dell'attività è inferiore ai 3000 mq (3000 mq) e quindi non è pertinente con l'attività;
- 55.1.B: Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie da 3000 a 5000 mq.

A tal proposito è necessario considerare che il DM 01 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²," definisce il CENTRO DI RACCOLTA VEICOLI A MOTORE FUORI USO (nel seguito denominato "centro"): "area recintata e/o delimitata all'interno della quale si svolge l'attività di demolizione veicoli nonché ogni altra operazione ad essa pertinente. Nel centro possono essere effettuate anche attività di autosoccorso, deposito giudiziario e deposito rottami metallici." Nel nostro caso, la superficie dell'impianto è di circa 6.500 mq per cui il comitato riterrebbe necessario acquisire il certificato di prevenzione incendi.

Conclusioni

Il Comitato nel precedente parere aveva esplicitamente richiesto che il proponente predisponesse una relazione sostitutiva delle precedenti, e non già integrativa.

Questo allo scopo di condensare in un unico elaborato le informazioni che, diversamente devono essere ricercate in numerosi allegati, lettere, comunicazioni e riscontri con inutile dispendio di energie e rischio di errori od omissioni.

Viceversa, ancora una volta, la ditta ha risposto per mezzo di una comunicazione a firma del titolare dell'impianto e di altra persona il cui profilo professionale non è noto agli scriventi, priva di cartiglio con l'indicazione dei riferimenti di un tecnico abilitato che assuma la responsabilità professionale dei contenuti dell'elaborato stesso.

Nel merito tecnico, il Comitato ritiene di poter esprimere parere favorevole alla Istanza di AU, con le seguenti Prescrizioni:

1. L'impianto di trattamento delle acque meteoriche dovrà essere in grado di rimuovere totalmente gli idrocarburi eventualmente presenti, nonché tutti gli altri elementi potenzialmente presenti nel refluo, per i quali è vietato lo scarico sul suolo.
2. Dalle prossime analisi di conformità dello scarico le indagini andranno estese anche alle sostanze per cui sussiste il divieto di scarico sul suolo di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del DLGS 152/2006.
3. Inoltre alle analisi dovrà essere allegato il verbale di campionamento redatto da soggetto terzo abilitato da cui si evinca che il campione prelevato sia rappresentativo così come previsto dalle vigenti normative.
4. Il rispetto di tutte le condizioni/procedure illustrate nella nota di chiarimenti (file CHIARIMENTI C.T. REV.docx).
5. Acquisizione del certificato di prevenzione incendi, salvo diversa valutazione del Comando dei Vigili del Fuoco.

Successivamente si acquisisce agli atti della conferenza la nota di ARPA-PUGLIA prot. 78193-173 - 11/11/2020, acquisita al prot. prov.le 33393 in pari data, di cui si dà lettura e si allega al presente verbale costituendone parte integrante.

La Provincia di Taranto evidenzia preliminarmente che la Società, nonostante le richieste del Comitato Tecnico Provinciale di cui al verbale n. 12 del 28/05/2020, non ha prodotto una relazione sostitutiva delle precedenti, completa di tutte le modifiche effettuate a seguito delle richieste/osservazioni prodotte dagli Enti nel presente procedimento e pertanto la valutazione della documentazione agli atti risulta molto disagiata.

Si evidenzia altresì che non tutta la documentazione tecnica prodotta risulta firmata digitalmente da tecnico abilitato, come già richiesto da questa Provincia con nota prot. 19395 del 03/07/2020.

Si rappresenta tuttavia che si è proceduto all'esame della documentazione integrativa prodotta dalla Società rilevando quanto segue:

- » vi sono ancora criticità nel definire correttamente le attività di recupero che si intendono effettuare nell'impianto. Ad esempio, con riferimento all'attività R4 si evidenzia che la stessa, al contrario di quanto riportato dal proponente nella "Relazione Tecnica - Chiarimenti integrativi" acquisita al prot. 13330 del 12/05/2020, dovrà essere svolta obbligatoriamente ai sensi del Regolamento UE 333/2011 ed in ottemperanza alle specifiche tecniche del D.M. 5/02/1998 al fine della cessazione della qualifica di rifiuti

dei rottami metallici. Per tali prodotti, inoltre, in planimetria dovrà essere individuata un'apposita area di stoccaggio non indica come messa in riserva R13 così come invece riportato alla lettera N della planimetria Tav. 5 - lay-out impianto;

- a pag. 8 della succitata Relazione, con riferimento alle tipologie 5.1 e 5.2 si dichiara che tali rifiuti vengono trasferiti nell'area dedicata alle operazioni di R4 per essere sottoposte al trattamento di selezione/cernita manuale indicata come operazione R12. È pertanto necessario chiarire quale sia l'effettiva operazione che si intende effettuare su tali tipologie, atteso che, tra l'altro, l'operazione R12 non è prevista nelle tabelle riassuntive riportanti i rifiuti con i relativi quantitativi e le operazioni a cui sottoporli;
- l'attività di recupero R4 non risulta adeguata per indicare l'operazione di bonifica da effettuare sui veicoli fuori uso in ingresso poiché tale operazione comporta solo la produzione di altri rifiuti su cui effettuare ulteriori operazioni di recupero/smaltimento. Si ritiene opportuno indicare tale attività invece come R12;
- nella documentazione non è specificato come l'attività di recupero R4 che si intende effettuare attraverso la riduzione volumetrica delle carcasse dei veicoli bonificati e rottami metallici possa concludersi con la produzione di prodotti classificabili come non rifiuti; È pertanto necessario fornire chiarimenti in merito ed individuare l'eventuale differente operazione di recupero adeguata.

Per quanto sopra esposto, si chiede alla Società di fornire riscontro a tutte le criticità/osservazioni evidenziate dal Comitato Tecnico Provinciale nel verbale n. 34 dell'otto ottobre 2020, da ARPA-Puglia nella nota prot. 78193-173 dell'11/11/2020 e da questa Provincia nel presente verbale, producendo una relazione tecnica completa con relativi elaborati grafici, in sostituzione di quelli precedenti, aggiornati a seguito delle richieste di chiarimenti, osservazioni/prescrizioni effettuate dagli Enti nel presente procedimento. I nuovi elaborati dovranno inoltre essere aggiornati tenendo conto delle modifiche normative introdotte al D. Lgs. 152/06 parte IV (TUA), D. Lgs. 209/03 (veicoli fuori uso), D.lgs. 49/2014 (RAEE), D. Lgs. 188/08 (Pile e accumulatori).

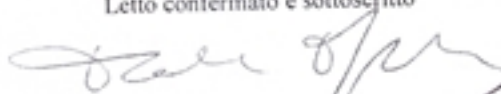

Si specifica che tutti gli elaborati dovranno essere muniti di firmata digitale del tecnico competente abilitato redattore degli stessi.

Si ribadisce, infine, che i dati che verranno forniti sulle singole operazioni effettuate con i relativi quantitativi di rifiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della garanzie finanziarie così come disposto dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015.

La Società prende atto di quanto rappresentato e chiede 60 giorni di tempo per la produzione degli elaborati richiesti.

Per quanto sopra i lavori della conferenza si sospendono sino all'acquisizione della documentazione richiesta.

Il presente viene chiuso alle ore 12,30
Letto confermato e sottoscritto



Gabriele Bignardi
